

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa al controllo dell'acquisto e della detenzione di armi**

COM(87) 383 def.

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 6 agosto 1987)*

(87/C 235/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 3, lettera c) del trattato CEE stabilisce che l'azione della Comunità comporta l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone;

considerando che in occasione della sua riunione di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984 il Consiglio europeo si è espressamente prefisso come obiettivo la soppressione di tutte le formalità di polizia e di dogana alle frontiere intracomunitarie;

considerando che la soppressione totale dei controlli e delle formalità alle frontiere intracomunitarie presuppone che siano soddisfatte determinate condizioni di fondo; che la Commissione ha indicato, nel suo libro bianco «Il completamento del mercato interno», che la soppressione dei controlli relativi alle persone e alla sicurezza degli oggetti trasportati presuppone fra l'altro un ravvicinamento delle legislazioni sulle armi;

considerando che la soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie sulla detenzione di armi richiede una normativa che permetta il controllo all'interno degli Stati membri dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco, e del loro trasferimento in un altro Stato membro;

considerando che è opportuno vietare in linea di principio il passaggio da uno Stato membro ad un altro con armi e che è possibile ammettere deroghe solo se viene applicata una procedura che permetta agli Stati membri di essere informati del fatto che verrà introdotta sul loro territorio un'arma da fuoco;

considerando tuttavia che in materia di caccia e competizione sportiva devono essere adottate norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone;

considerando che la presente direttiva persegue unicamente l'obiettivo di sopprimere ogni controllo sulla de-

tenzione di armi al momento del passaggio da uno Stato membro all'altro ma non pregiudica il potere degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illegale di armi;

considerando che l'articolo 223 del trattato riserva ad ogni Stato membro il diritto di adottare le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; che tale articolo non osta all'adozione di misure comunitarie volte a controllare rigorosamente qualsiasi trasferimento di armi e a vietare qualsiasi viaggio nella Comunità con armi da guerra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «armi» e «armi da fuoco», gli oggetti definiti nell'allegato.
2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per «armaiole» qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nella vendita, nell'acquisto, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi.
3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva le persone sono considerate, indipendentemente dalla loro nazionalità, residenti nel paese sul territorio del quale hanno il loro domicilio.

*Articolo 2*

Fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri dall'articolo 7, paragrafo 2 della presente direttiva, gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni sulle armi disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva.

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti sul loro territorio l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di un'arma in un altro Stato membro soltanto se rifiutano tale acquisizione sul proprio territorio.

*Articolo 3*

Ogni Stato membro subordina l'esercizio della professione di armaiole sul suo territorio al rilascio di un'autorizzazione.

Gli armaioli sono obbligati a tenere un registro nel quale sono iscritte tutte le entrate ed uscite di armi da fuoco, con indicazione dei dati che permettono l'identificazione dell'arma, in particolare del tipo, della marca, del modello, del calibro e del numero di fabbricazione, nonché i nomi e indirizzi del fornitore e dell'acquirente.

#### *Articolo 4*

Le armi da fuoco non possono essere vendute né cedute a qualsiasi titolo a persone non residenti sul territorio dello Stato membro in cui avviene la vendita o la cessione se non a condizione che la transazione venga annotata nel registro di un armaiolo, di cui all'articolo 3.

#### *Articolo 5*

1. Gli Stati membri vietano la cessione di armi da fuoco alle persone che risiedono in un altro Stato membro salvo che siano state autorizzate dallo Stato membro di residenza.

Gli Stati membri consentono la cessione di armi da fuoco a persone che risiedono in un paese terzo soltanto se provvedono affinché le armi lascino il territorio della Comunità.

2. La vendita e la cessione di munizioni in uno Stato membro ai viaggiatori che non siano residenti sono permesse in piccola quantità per le armi la cui detenzione sul territorio di tale Stato è consentita dall'articolo 7.

#### *Articolo 6*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro all'altro, verso o in provenienza da un paese terzo, unicamente se si applica la procedura di cui ai paragrafi seguenti. Solo un armaiolo può trasferire o far trasferire un'arma da fuoco.

2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro o verso un paese terzo, prima di ogni spedizione o trasporto l'armaiolo comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:

- il nome e l'indirizzo del cedente o del cessionario a qualsiasi titolo, o, eventualmente, del proprietario;
- l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi;
- il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto;
- i dati che consentono l'identificazione dell'arma;
- il mezzo di trasferimento;
- la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

Lo Stato membro che autorizza il trasferimento rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le armi da fuoco durante la spedizione o il trasporto fino a destinazione; deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

Lo Stato membro che ha rilasciato la licenza ne trasmette immediatamente copia allo Stato membro destinatario, nonché agli Stati membri in cui transitano le armi da fuoco.

3. Ogni Stato membro può comunicare agli altri Stati membri un elenco di armi da fuoco che non possono essere trasferite verso il suo territorio senza la sua preventiva autorizzazione. Si considera tale l'autorizzazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1.

4. Per quanto riguarda le importazioni di armi da fuoco in provenienza da un paese terzo, l'armaiolo comunica allo Stato membro importatore tutti i dati di cui al primo comma del paragrafo 2. Quando autorizza l'importazione, lo Stato membro importatore comunica immediatamente tali dati agli Stati membri in cui transitano le armi da fuoco. La licenza di importazione deve accompagnare le armi da fuoco durante la spedizione o il trasporto fino a destinazione; la licenza deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

5. Ogni Stato membro comunica agli Stati membri e alla Commissione quali sono le autorità nazionali incaricate di applicare la procedura prevista dal presente articolo.

#### *Articolo 7*

1. La procedura prevista dall'articolo 6 deve essere applicata per la detenzione di un'arma da fuoco nel corso di un viaggio attraverso due o più Stati membri.

In deroga all'articolo 6, la richiesta di licenza per la detenzione di un'arma da fuoco deve precisare:

- il nome e l'indirizzo della persona che intende detenere l'arma da fuoco;
- i dati che permettono l'identificazione dell'arma da fuoco;
- i luoghi e la durata rispettiva dei soggiorni previsti negli altri Stati membri ed il mezzo di trasporto utilizzato per il viaggio;
- la ragione per la quale la persona in questione intende detenere l'arma da fuoco nel corso del viaggio.

Nel caso in cui l'arma figuri nell'elenco comunicato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 da uno Stato membro attraverso il quale avrà luogo il viaggio, la licenza può essere concessa senza il consenso preventivo di tale Stato membro unicamente se il soggiorno previsto sul suo territorio è inferiore a 48 ore.

2. La detenzione di armi da fuoco per attività venatorie o sportive è permessa nel corso di un viaggio attraverso due o più Stati membri se la persona che detiene l'arma è in possesso di una dichiarazione delle autorità dello Stato membro nel quale si trova l'arma. In tale atto devono figurare:

- il nome e l'indirizzo della persona autorizzata;
- i dati che permettono l'identificazione dell'arma per attività venatorie o sportive;
- la conferma che la persona in questione detiene, nello Stato in cui risiede, una licenza di porto d'armi per l'arma in questione;
- l'indicazione dei luoghi in cui e dei periodi nel corso dei quali avranno luogo le partite di caccia o le gare sportive per le quali l'arma è detenuta e trasportata.

Ogni Stato membro riconosce quale «arma per attività venatorie» o «arma per attività sportive» gli oggetti considerati come tali dagli altri Stati membri nella detta dichiarazione.

3. Le persone autorizzate a detenere un'arma da fuoco, o secundo i casi una arma da fuoco per attività venatorie o sportive, devono essere in possesso, per l'intera durata del viaggio, della licenza prevista dal paragrafo 1 o della dichiarazione prevista dal paragrafo 2. Il documento deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

#### Articolo 8

È vietato detenere armi all'atto del passaggio da uno Stato membro ad un altro, fatte salve le situazioni di cui agli articoli 6 e 7 e a condizione che vengano osservate le condizioni ivi stabilite.

#### Articolo 9

1. Fermi restando i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri rinunciano ai controlli sulla detenzione di armi alle frontiere intracomunitarie, al più tardi il 31 dicembre 1992.

2. Gli Stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne della Comunità.

3. La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli Stati membri oppure dal trasportatore all'atto dell'imbarco su un mezzo di trasporto.

4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modalità con cui vengono effettuati i controlli di cui ai paragrafi 2 e 3. La Commissione raccoglie tali informazioni e le mette a disposizione di tutti gli Stati membri.

#### Articolo 10

Qualora non vengano rispettate le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri applicano le stesse sanzioni penali che applicano quando non vengono rispettate disposizioni nazionali comparabili.

#### Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1990. Essi comunicano immediatamente le misure adottate alla Commissione ed agli altri Stati membri.

#### Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

### ALLEGATO

Ai fini della presente direttiva s'intendono per:

#### A. «Armi»:

- le «armi da fuoco», secondo la definizione datane al punto B del presente allegato;
- le armi bianche con lama a più tagli, le baionette, gli stiletto, i pugnali, i coltelli a serramanico, i coltelli da lancio ed i bastoni animati;
- le mazze, le clave, le mazze ferrate, i tirapugni, i manganelli e le fionde.

#### B. «Armi da fuoco»:

1. Qualsiasi oggetto che: i) sia concepito od adattato per fungere da arma mediante la quale la pressione prodotta da un esplosivo, da un gas o dall'aria ovvero un agente propulsore d'altro genere consente di tirare pallini, una pallottola od un proiettile d'altro tipo; e ii) corrisponda ad una delle descrizioni specifiche fornite sotto, restando inteso che nelle voci da a) ad f) (compresa) ed i) rientrano unicamente gli oggetti nei quali la propulsione è fornita da un esplosivo:
  - a) armi automatiche;
  - b) armi corte semiautomatiche a ripetizione oppure monocolpo;
  - c) armi lunghe semiautomatiche od a ripetizione, dotate di almeno una canna rigata;

- d) armi lunghe monocolpo, dotate di almeno una canna rigata;
- e) armi lunghe semiautomatiche od a ripetizione, dotate unicamente di (una o più) canne lisce;
- f) lanciarazzi portatili;
- g) qualunque arma od altro strumento concepito in modo da mettere in pericolo la vita o la salute delle persone mediante la proiezione di sostanze obnubilanti, tossiche e corrosive;
- h) lanciafiamme, offensivi o difensivi che siano;
- i) armi lunghe monocolpo, dotate unicamente di (una o più) canne lisce;
- j) armi lunghe a gas;
- k) armi corte a gas;
- l) armi lunghe ad aria compressa;
- m) armi corte ad aria compressa;
- n) armi in cui il proiettile sia propulso unicamente da una molla.

A condizione che dal presente paragrafo venga escluso qualunque oggetto che di per sé vi rientrerebbe ma che:

- i) è stato reso definitivamente inservibile;
  - ii) non è sottoposto a controllo negli Stati membri a causa della sua debole potenza;
  - iii) è concepito per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, caccia o pesca all'arpione oppure è destinato ad impieghi industriali o tecnici, purché possa venir utilizzato unicamente per tali scopi specifici;
  - iv) sia stato fabbricato prima del 1871, o seguendo un modello anteriore a tale data.
2. Il dispositivo di propulsione, la camera di scoppio, il tamburo o la canna di qualunque oggetto che rientri nel precedente paragrafo 1.
  3. Qualunque munizione espressamente destinata all'impiego in un oggetto che rientri nelle voci da a) ad f) (compresa), i), j), k), od n) del precedente paragrafo 1, come pure qualsiasi sostanza espressamente destinata a venir proiettata da un oggetto che rientri nella voce g) del precedente paragrafo 1.
  4. I mirini telescopici illuminati oppure quelli dotati di amplificatore elettronico della luce residua o di visore a raggi infrarossi, purché siano destinati a venir montati su un oggetto che rientri nel precedente paragrafo 1.
  5. Un silenziatore destinato a venir montato su un oggetto che rientri nel precedente paragrafo 1.
  6. Qualsiasi granata, bomba o proiettile d'altro genere che contenga un dispositivo esplosivo od incendiario.

Ai fini della presente definizione:

- a) col termine «arma automatica» s'indica un'arma che può sparare a raffica ogni volta che viene azionato il grilletto;
- b) con il termine «arma semiautomatica» s'indica un'arma che spara un colpo ogni volta che viene azionato il solo grilletto;
- c) con il termine «arma a ripetizione» s'indica un'arma nella quale oltre al grilletto occorre azionare anche il meccanismo di ripetizione ogni volta che s'intende far fuoco;
- d) con il termine «arma monocolpo» s'indica un'arma ad una o più canne, ognuna delle quali va caricata singolarmente prima del tiro;
- e) con il termine «arma corta» s'indica un'arma la cui canna ha una lunghezza non superiore ai 30 centimetri, oppure la cui lunghezza complessiva non supera i 60 centimetri;
- f) con il termine «arma lunga» s'indica un'arma dotata di una canna di lunghezza superiore ai 30 centimetri e la cui lunghezza complessiva supera i 60 centimetri.